



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativo allo "Schema di decreto del Ministro della transizione ecologica per il superamento del regime dei prezzi regolati di energia elettrica e gas naturale nei mercati retail, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124 del 2017. Disciplina per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale e criteri per il passaggio delle microimprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2023"

Inviato a:

Ministero della Transizione Ecologica

e p.c.

X[^] Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della
Repubblica

X[^] Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera
dei Deputati

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif.: S4478

Prof. Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica
PEC: *segreteria.ministro@pec.minambiente.it*

e, p.c. Sen. Gianni Pietro Girotto
Presidente della X^a Commissione Industria,
Commercio e Turismo
Senato della Repubblica
PEC: *commissioneindustria@pec.senato.it*

On. Martina Nardi
Presidente della X^a Commissione Attività
Produttive, Commercio e Turismo
Camera dei Deputati
PEC: *camera_protcentrale@certcamera.it*

Dott. Stefano Besseghini
Presidente dell'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
PEC: *protocollo@pec.arera.it*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 giugno 2022, ha deliberato di esprimere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito allo schema di decreto per la definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia elettrica, trasmesso all'Autorità da codesto Ministero in data 7 giugno u.s., al fine di acquisirne il parere previsto dall'art. 1, comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("legge Concorrenza").

La bozza di Decreto, che individua modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, dispone la realizzazione di numerose attività finalizzate all'introduzione di campagne informative e di comunicazione istituzionale, riferite alla generalità della clientela oggi rifornita nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela (art. 2) e individua specifici criteri e modalità per il passaggio al mercato con espresso riferimento alle c.d. "microimprese"¹ ad oggi ancora rifornite in tale regime, ma per le quali lo stesso terminerà per previsione di legge al prossimo 1° gennaio 2023 (art. 3).

L'Autorità intende, preliminarmente e in via generale, esprimere apprezzamento per l'adozione del predetto atto, in quanto ulteriore passaggio - dopo quello già intervenuto per le piccole imprese² - necessario per il rispetto delle tempistiche da ultimo previste dalla legge per il superamento del regime di maggior tutela (nel seguito anche, "MT") per le varie categorie di clientela. Contestualmente, l'Autorità coglie l'occasione per sottolineare l'importanza, ai fini di una effettiva tutela degli interessi dei consumatori, della tempestiva adozione delle disposizioni per il superamento della maggior tutela anche nei confronti dei clienti domestici, attualmente fissato alla stessa data del 1° gennaio 2023, ma con un periodo di proroga per l'espletamento delle procedure di gara da completarsi entro il 10 gennaio 2024 (*cf.* art. 16-*ter* D.L. n. 152/2021, così come convertito in Legge n. 233/2021).

Si sottolinea che l'importanza dei passaggi attuali si comprende appieno con riferimento all'obiettivo di traguardare l'effettiva liberalizzazione del segmento *retail* della vendita di energia elettrica e gas naturale in Italia, dopo anni in cui si è assistito invece a una proroga reiterata del regime di maggior tutela, con effetti negativi sulla struttura del mercato apprezzabili soprattutto nel settore dell'energia elettrica e derivanti, come noto, dalla scelta discriminatoria a suo tempo operata di attribuire l'esercizio della MT esclusivamente a società collegate al distributore territorialmente competente e dai conseguenti effetti in termini di livelli di concentrazione del mercato³. Come l'Autorità ha potuto verificare negli anni, peraltro, tali effetti sono stati

¹ Si tratta delle imprese con meno di dieci dipendenti e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro, per le quali l'art. 1, comma 60 della legge Concorrenza ha disposto la cessazione della possibilità di essere servite in regime di Maggior Tutela a far data dal 1° gennaio 2023. Il Ministero ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità e criteri applicabili per l'ingresso sul mercato libero dell'energia elettrica e gas della rimanente utenza, ben più numerosa, dei clienti domestici.

² Cfr. Decreto MiSE 31 dicembre 2020.

³ Anche la relazione di accompagnamento al DM in analisi afferma che nel settore elettrico ancora circa il 64% dei consumi domestici e il 37% di quelli di minori dimensioni non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore di mercato.

amplificati dai comportamenti opportunistici di alcuni operatori esercenti la MT che hanno potuto, con modalità spesso scorrette (nonché abusive con riferimento alla struttura concorrenziale del mercato), traghettare la clientela verso la propria divisione o società attiva sul mercato libero.

Sempre in via preliminare, inoltre, va sicuramente ricordata la particolare delicatezza del momento storico attuale, caratterizzato da dinamiche eccezionalmente critiche dei prezzi dell'energia. Si ritiene che, in questo contesto, il passaggio al mercato libero consentirà ai piccoli utenti di avere a disposizione un panorama di opportunità vantaggiose tra le quali scegliere la più conveniente, anche in termini di prezzo. Proprio per questo motivo emerge con forza l'esigenza di saper indirizzare il più possibile i consumatori ai vantaggi attualmente ottenibili sul mercato libero tramite una informazione mirata ed efficace (oltre a ricordare che il mercato libero permette l'attivazione di tutta una serie di servizi a valore aggiunto che la maggior tutela – e il servizio a tutele gradualmente – non consentono). Peraltro, la definitiva cessazione del servizio di maggior tutela (e dei connessi effetti distorsivi sul mercato) appare poter operare congiuntamente alla recente approvazione del Decreto istitutivo dell'Elenco dei venditori di energia elettrica⁴, nel disincentivare comportamenti ingannevoli nei confronti dell'utenza (e, eventualmente, abusivi rispetto al processo concorrenziale), valorizzando al contrario la possibilità degli operatori di competere ad armi pari e in maniera virtuosa per la contrattualizzazione dei clienti sul libero mercato.

Tanto premesso, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del DM trasmesso, rubricato "*Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia*", l'Autorità intende esprimere apprezzamento per le iniziative contemplate, volte a realizzare una massiccia campagna informativa istituzionale nei confronti della clientela, al fine di incrementarne il grado di consapevolezza sulla normativa vigente in materia di apertura del mercato, sulle relative tempistiche, sugli obblighi e sui diritti dei clienti finali, nonché sulle opportunità del mercato stesso, le quali appaiono pensate anche con la doverosa attenzione al raggiungimento efficace dell'utenza (ad esempio, con riferimento alle intenzioni espresse di impostare la campagna di comunicazione prioritariamente attraverso i canali televisivi e in orari di maggior ascolto).

⁴ Cfr. il recente DM di questo stesso Ministero del 5 maggio 2022.

Con specifico riferimento al messaggio da veicolare, l'Autorità ritiene che esso dovrebbe ricordare che il servizio a tutele gradualità (nel seguito anche, "STG") rappresenta un regime transitorio che accompagna l'utenza verso il mercato e non invece un punto di arrivo del processo in atto, prevedendo dunque un esplicito invito agli utenti a cercare un fornitore di mercato libero entro il periodo di permanenza all'interno del regime temporaneo delle tutele gradualità.

Con espresso riferimento, poi, alle modalità di passaggio delineate per le microimprese, va rilevato che lo schema di decreto, all'art. 3 ("*Criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023*"), non individua ancora strumenti specifici di transizione al mercato libero, ma stabilisce che al 1° gennaio 2023 le microimprese rimaste nel regime regolato della MT siano servite, fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il Servizio a Tutele Graduali disciplinato dall'ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017.

A tale scopo, lo schema di decreto individua alcune caratteristiche del STG stabilendo che detto servizio, di durata al più quadriennale, venga affidato con procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico, disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionale in termini di punti di prelievo e prevedendo la fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35 per cento, da applicarsi sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo (art. 3, comma 1, lettere a) e b)).

Si rileva che la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di individuazione degli esercenti il STG per le microimprese è stata *medio tempore* già emanata dal regolatore di settore ARERA, attraverso la Delibera n 208 del 10 maggio 2022⁵. Le considerazioni che seguono riguardano pertanto il complesso delle previsioni relative dalle modalità di designazione degli esercenti, contenute sia nello schema di decreto sia nei già emanati atti regolamentari.

Sul punto, l'Autorità osserva in primo luogo che, alla luce della finalità del decreto di cui trattasi di realizzare il superamento del regime di MT

⁵ Nonché dettagliata dall'Acquirente Unico, soggetto designato per l'organizzazione delle procedure di gara, mediante conseguente Regolamento del 30 maggio 2022.

tenendo conto “*della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato*”, appare particolarmente apprezzabile l’adozione di un meccanismo di concorrenza *per* il mercato, aperto a tutti gli operatori qualificati, ai fini della scelta del fornitore del STG.

Con riferimento al raggiungimento di condizioni massimamente concorrenziali nelle procedure di gara, l’Autorità intende più in particolare esprimere il proprio apprezzamento per i seguenti elementi:

- i. l’individuazione dei requisiti per la partecipazione alle gare, che appaiono tali da consentire la selezione di operatori correttamente qualificati, senza tuttavia deprimere il livello di competizione esprimibile anche da parte di soggetti di minori dimensioni;
- ii. le informazioni rese disponibili ai partecipanti, che appaiono adeguate e anche accresciute rispetto al *set* informativo che era stato reso disponibile nel caso delle gare per l’individuazione dei fornitori il STG alle piccole imprese;
- iii. l’individuazione dei lotti di gara, che appaiono adeguati per numerosità e livello di morosità il più possibile omogeneo, nonché costruiti in modo tale da accorpate territori anche distanti tra loro e neutralizzare così il più possibile il vantaggio competitivo degli esercenti la maggior tutela uscenti;
- iv. la fissazione di un “*tetto antitrust*” al numero massimo di aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari al 35%, in analogia a quanto fatto per le piccole imprese;
- v. la strutturazione generale del meccanismo di asta (c.d. “*asta iterativa ascendente*”), che appare rispondere soprattutto all’esigenza di limitare l’eccessivo ricorso al sorteggio che ha caratterizzato l’esperienza delle gare per le piccole imprese. In particolare, in merito al disegno di gara, si prende atto della scelta di limitare la *disclosure* delle informazioni per i partecipanti nel corso della procedura (soprattutto, non rivelando in nessun caso l’identità degli offerenti attivi sui singoli lotti ad ogni turno di gara), al fine di limitare il rischio di comportamenti collusivi tra gli operatori;
- vi. l’imposizione di specifici obblighi informativi, ulteriori rispetto alle campagne istituzionali di comunicazione, in questo caso imposti agli esercenti la MT uscenti e ai gestori del STG subentranti nei confronti di ogni singolo cliente coinvolto nel processo di transizione (ad es., comunicazioni nella bolletta di chiusura e di attivazione), elemento che si ritiene correttamente adottato in funzione migliorativa rispetto all’esperienza avutasi per le piccole imprese.

Considerati tutti questi elementi, che depongono senz’altro per un giudizio positivo sul disegno di attribuzione del STG proposto dagli atti

richiamati (DM e Delibera ARERA), si osserva allo stesso tempo che le condizioni generali del STG e per larga parte anche le sue condizioni economiche di offerta tendono a renderlo molto più simile ad una offerta regolamentata che ad una offerta di libero mercato. Ne consegue che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo nella misura in cui la permanenza degli utenti nel STG assuma natura dichiaratamente transitoria, per un unico periodo di durata predeterminata, senza ripetizione di procedure di gara sostanzialmente analoghe al termine di tale periodo di assegnazione del servizio.

Al riguardo, occorre certamente evitare che la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta, in ragione della consapevolezza della natura comunque ricorrente del servizio in esame alla scadenza del primo periodo pluriennale, con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia affatto, ma si perpetui invece, per l'approvvigionamento del servizio di fornitura dell'energia elettrica, la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate (elemento che, peraltro, appare comunque destinato a permanere con riferimento agli utenti domestici rientranti nella categoria dei c.d. vulnerabili⁶).

Al fine di evitare tale rischio, l'Autorità ritiene che andrebbe espressamente introdotto e disciplinato un meccanismo di *opt-out* residuale in base al quale, alla fine del primo periodo transitorio di tutele gradualì, i clienti passino, a meno che non abbiano autonomamente scelto una diversa opzione, a un'offerta di mercato libero del fornitore designato attraverso le procedure di gara (in questo nuovo scenario, le aste successive sarebbero chiamate a designare esclusivamente i fornitori di un apposito servizio di ultima istanza, analogo alla c.d. "salvaguardia", ad oggi esistente per i clienti di maggiori dimensioni).

Coerentemente con tale impostazione, andrebbe previsto un ulteriore pervasivo obbligo informativo in capo agli assegnatari del STG i quali, con congruo anticipo rispetto alla fine del periodo di durata del regime (ad esempio a partire dall'inizio dell'ultimo anno di servizio), dovrebbero inviare una o più comunicazioni a ogni cliente per informarlo della scadenza del periodo di fornitura a tutele gradualì, della possibilità di scegliere autonomamente qualsiasi altro fornitore sul mercato libero ovvero una qualsiasi offerta di

⁶ Cfr. d.lgs. n. 210 dell'8 novembre 2021, art. 11.

mercato libero nel proprio portafoglio (con obbligo di indicazione delle offerte disponibili), avvertendo della circostanza per cui, in assenza di una scelta espressa, lo stesso cliente verrà rifornito dal fornitore scrivente mediante un'offerta *standard* di mercato libero (eventualmente, si potrebbero fissare - a ulteriore tutela dei clienti - le caratteristiche minime di tale offerta per i clienti "inerti").

L'Autorità ribadisce che, in assenza di tale differente impostazione, il rischio è che le tutele gradualità - al netto di alcuni aspetti senz'altro migliorativi rispetto al regime di maggior tutela precedente, fra cui in primo luogo la selezione degli esercenti mediante procedure di gara e l'assenza di discriminazione a favore dei soli soggetti integrati nella distribuzione - non facciano altro che reiterare la permanenza in vita *sine die* di un regime per massima parte regolato, senza che si raggiunga mai l'effettiva liberalizzazione del mercato e la capacitazione del consumatore ad agire in esso come un soggetto pienamente consapevole, in grado di orientarsi e scegliere la propria offerta sul mercato libero.

L'obiettivo a cui si dovrebbe tendere, a parere dell'Autorità, è quello di avere a regime - dopo il primo periodo temporaneo di esercizio del STG - un sistema di fornitura della clientela elettrica semplificato, in cui la maggior parte degli utenti sia servita da operatori sul mercato libero ed esistano altresì un regime regolamentato rivolto esclusivamente ai clienti domestici c.d. vulnerabili e un servizio residuale di ultima istanza per chi rimanga senza fornitore, entrambi comunque assegnati con modalità competitive e non discriminatorie. Tale assetto appare, peraltro, quello maggiormente coerente con le previsioni di cui alla recente Direttiva n. 944/2019 sul mercato elettrico, che prevede la possibilità di mantenere regimi tutelati di prezzo, diversi da meccanismi di mero accompagnamento alla liberalizzazione, solo a favore di categorie specifiche di clientela individuate dagli Stati Membri, rientranti in una nozione di vulnerabilità.

In secondo luogo, con riferimento più specifico alle modalità di designazione degli esercenti il STG delineate per le microimprese, l'Autorità ritiene utile richiamare l'attenzione anche su un ulteriore aspetto di maggior dettaglio relativo al meccanismo di funzionamento delle procedure di gara. In particolare, si intende svolgere alcune considerazioni relative all'attuale assenza di un *floor* esplicito alle offerte esprimibili dagli operatori (c.d. parametro δ , a copertura dei costi di commercializzazione e sbilanciamento non coperti da ulteriori corrispettivi fissati dal regolatore), che potrebbe

astrattamente condurre alla formulazione di offerte a livelli molto bassi o addirittura negativi, nell'ipotesi in cui alcuni operatori esprimano comportamenti particolarmente aggressivi su uno o più lotti. Sul punto si ritiene tuttavia che alcune caratteristiche della gara, ed in particolare quella di prevedere un numero finito di *round*, la presenza di un banditore che ad ogni *round* individua un prezzo corrente di offerta di ciascun lotto, unitamente al fatto che il regolatore ARERA deve ancora individuare, con proprio atto, il valore del prezzo iniziale per singolo lotto e la variazione con cui tale prezzo si riduce nel corso dell'asta, potranno operare nel senso di individuare di fatto un *floor* implicito alle offerte in sede di gara così da limitare sia eventuali comportamenti troppo aggressivi da parte di soggetti partecipanti che godano di vantaggi dimensionali e finanziari rispetto ad altri, sia esiti della gara in grado di disincentivare la ricerca di un'offerta di mercato libero da parte dei consumatori finali.

Infine, l'Autorità intende formulare un ulteriore e conclusivo invito al rispetto delle tempistiche da ultimo definite per il processo di liberalizzazione. In questo senso, per il rispetto della scadenza attuale per i clienti domestici, fissata al 10 gennaio 2024 (peraltro, in "proroga tecnica" rispetto alla cessazione del regime di maggior tutela, comunque rimasta fissata per legge al 1° gennaio 2023), il successivo decreto ministeriale relativo a tale categoria di clientela andrebbe emanato subito dopo la conoscenza degli esiti delle aste per le microimprese e, dunque, al massimo entro la fine del corrente anno, al fine di consentire sia il rispetto di un ordine maggiormente fisiologico tra adozione dei criteri generali all'interno del DM e definizione della regolamentazione di dettaglio da parte dell'Autorità di settore, sia i tempi tecnici per lo svolgimento del processo di consultazione ARERA con relativa delibera nella prima parte del nuovo anno, il tutto a garanzia dell'effettivo espletamento delle procedure di gara e relativi *step* per il passaggio della clientela nella seconda parte dell'anno, per l'entrata in servizio dei nuovi esercenti il 10 gennaio 2024, senza ulteriori proroghe. A tal fine, con specifico riferimento a un altro dei contenuti del DM sottoposto a parere, ovvero la relazione ARERA circa gli esiti di gara per le microimprese (art. 3.3), si suggerisce una possibile modifica del termine per prevedere che la stessa sia disposta non entro 90 giorni come prevede il testo attuale, ma entro un tempo più breve (al massimo 60 giorni dopo la conclusione delle procedure stesse).

L'Autorità auspica che le suesposte considerazioni vengano adeguatamente tenute in considerazione ai fini dell'adozione definitiva del Decreto e dei successivi provvedimenti attesi per il completamento del

processo di liberalizzazione del settore della vendita *retail* dell'energia elettrica.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Firmato digitalmente da

Roberto Rustichelli

C = IT

Data e ora della firma:
23/06/2022 14:58:02

PARERE 28 GIUGNO 2022
291/2022/I/EEL

PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE DEFINISCE LE MODALITÀ PER FAVORIRE L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI FINALI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1210^a riunione del 28 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2011, ARG/com 151/11, (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com o Bolletta 2.0) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com (di seguito: deliberazione 751/2017/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 584/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2021 140/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com (di seguito: deliberazione 532/2021/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com (di seguito: deliberazione 532/2021/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica in data 7 giugno 2022 (prot. Autorità 25352 dell’8 giugno 2022) di trasmissione dello schema di decreto prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);

- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici del gas naturale mentre, con riferimento ai clienti domestici dell’energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE (art. 16-ter, commi 1 e 2); il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell’attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva UE 2019/944;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all’Autorità e all’allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE) degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all’Autorità il duplice compito di:
 - a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;

- b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualı per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica” (originariamente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- ii. al MiTE, tra l’altro, di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- la legge 124/17 prevede, altresı, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ulteriori interventi funzionali al superamento della c.d. tutela di prezzo; tra questi rientrano gli interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero, stabilendo in particolare:
 - (i) l’invio, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela di adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite dall’Autorità (comma 69);
 - (ii) un rafforzamento delle funzioni dell’Autorità, con specifico riferimento alla pubblicizzazione e alla diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei settori oggetto di regolazione, mediante la facoltà attribuita all’Autorità medesima di avvalersi per tali finalità anche della società Acquirente Unico (comma 72);
- il decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 prevede, tra l’altro, con riferimento alle iniziative informative verso i clienti finali interessati dal superamento delle tutele di prezzo:
 - (i) l’avvio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), in coordinamento con l’Autorità, di campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori;
 - (ii) che le suddette campagne di comunicazione istituzionale e iniziative informative siano destinate alle piccole imprese, ma anche alle microimprese e ai clienti domestici e siano finalizzate ad incrementare il grado di informazione sulla rimozione della tutela di prezzo, le relative scadenze, gli obblighi e i diritti e le opportunità del mercato, compresi gli strumenti a tutela dei propri diritti;
 - (iii) che l’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione del decreto, predisponga un progetto per la realizzazione di campagne informative destinate alle piccole imprese relative alla piena apertura del mercato finale dell’energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela disposta dalla legge 124/17 al 1 gennaio 2021, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai propri diritti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ottemperanza alle sopra richiamate previsioni della legge 124/17 l’Autorità ha effettuato specifici interventi regolatori;
- in particolare, relativamente alla rimozione della c.d. tutela di prezzo, l’Autorità:
 - (i) ha avviato un procedimento con la deliberazione 396/2019/R/eel, originariamente finalizzato all’acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell’allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall’1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell’ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;
 - (ii) in seguito alla novella legislativa introdotta dal decreto-legge 162/19, che ha, tra le altre cose, differito il termine di superamento del servizio di maggior tutela per le piccole imprese al 1 gennaio 2021, ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - (iii) in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito: (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle regole di aggiudicazione del servizio attraverso procedure concorsuali (B), la citata deliberazione, prevede, in sintesi:
 - a. l’affidamento ad Acquirente Unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate;

- b. un'asta iterativa ascendente simultanea la quale è reiterata fino a quando per due turni successivi non ci sia più un nuovo offerente per tutte le aree territoriali ovvero al raggiungimento del numero massimo di turni di gara fissati nel regolamento di gara;
 - c. l'applicazione di un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara non rivelato anticipatamente ai partecipanti prima delle procedure concorsuali;
 - d. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari a quattro, ossia, al 35% delle aree totali di erogazione del servizio;
 - e. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte;
 - f. l'assegnazione del servizio agli aggiudicatari per un periodo di quattro anni;
- relativamente invece agli interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero, l'Autorità ha:
 - (i) con la deliberazione 751/2017/E/com, proposto al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), ai sensi dell'articolo 11-bis, del decreto-legge 35/05, l'approvazione di un progetto, sinteticamente denominato PIM, per la realizzazione di campagne informative rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale relative alla piena apertura dei mercati finali e tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 21 dicembre 2017;
 - (ii) con deliberazione 746/2017/R/com, previsto una specifica informativa, con testo definito dall'Autorità, che i venditori che erogano i servizi di tutela di prezzo (maggior tutela elettrica e tutela gas) devono inserire in bolletta ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/com, a cadenza semestrale per il periodo 1 gennaio 2018-30 giugno 2019 nonché specifici obblighi di indirizzare il cliente finale, all'atto della richiesta telefonica di informazione in merito al proprio contratto con riferimento al superamento della tutela di prezzo, al sito dell'Autorità e al *call center* dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, fornendo gli specifici riferimenti;
 - (iii) con deliberazione 197/2019/R/com, avviato un procedimento finalizzato a individuare ed attivare ulteriori azioni complementari all'informativa in bolletta, caratterizzate da una più forte incisività dal punto di vista comunicativo, finalizzate a rendere maggiormente partecipi dell'evoluzione dei mercati energetici e degli strumenti approntati a loro favore i clienti forniti nei regimi di tutela; in tale deliberazione è stato altresì previsto il proseguimento dell'informativa con testo definito dall'Autorità da riportare in tutte le bollette dei clienti serviti in tutela emesse successivamente al 30 giugno 2019 e fino al superamento delle tutele di prezzo, attraverso un'informativa generalizzata riguardante il funzionamento del mercato;
 - (iv) con la deliberazione 584/2020/R/eel, previsto che gli esercenti la maggior tutela riportassero una specifica informativa in bolletta, definita dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/com nelle bollette dei clienti finali (piccole imprese e microimprese titolari di punti di prelievo con

potenza superiore a 15 kW) forniti nel servizio a tutele graduali per il periodo di *assegnazione provvisoria* (intercorrente dal 1 gennaio al 30 giugno 2022); tale deliberazione ha inoltre previsto che gli esercenti medesimi indirizzassero il cliente finale, all'atto della richiesta telefonica di informazione in merito al proprio contratto del servizio a tutele graduali e/o sulle opportunità del mercato libero al sito *web* dell'Autorità e al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, fornendo gli specifici riferimenti;

- (v) altresì realizzato e condiviso, con le principali associazioni di categoria e con l'Unione delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, materiali informativi e di comunicazione destinati a sensibilizzare le piccole imprese e la parte di microimprese coinvolte dalla rimozione del servizio di maggior tutela dal 1 gennaio 2021 e ha parimenti predisposto apposite pagine *web* sul proprio sito istituzionale dedicate al tema della cessazione della tutela e al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese; su quest'ultimo tema sono state realizzate delle collaborazioni con le associazioni rappresentative delle piccole imprese a cui sono stati forniti materiali di comunicazione personalizzati funzionali allo svolgimento di campagne informative al livello nazionale;
- (vi) con la deliberazione 140/2021/R/eel ha previsto delle iniziative di comunicazione per il biennio 2021 e 2022, differenziate per gruppi di clienti destinatari, mezzi e messaggi; nella medesima deliberazione si è fatto specifico riferimento alle collaborazioni interistituzionali e al decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, che prevede la realizzazione di ulteriori iniziative di informazione rivolte ai consumatori (domestici), inclusa l'informazione sulla rimozione delle tutele di prezzo, nell'ambito del Progetto informazione mercati a valere sulle risorse del Fondo sanzioni dell'Autorità e in collaborazione con le associazioni dei consumatori, prevedendo che il progetto stesso sia aggiornato e integrato su iniziativa dell'Autorità;
- (vii) con la deliberazione 532/2021/E/com, proposto al MiSE, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, la riformulazione del progetto PIM (richiamato *sub* (i)), per una durata di 24 mesi decorrenti dall'avvio delle campagne informative, e tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 11 gennaio 2022;
- (viii) limitatamente alle microimprese attualmente rifornite nel servizio di maggior tutela, previsto, con la richiamata deliberazione 208/2022/R/eel, che gli esercenti la maggior tutela:
 - a. nel periodo intercorrente da luglio a dicembre 2022 alleghino, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da ottobre a dicembre 2022, in un foglio separato, un'informativa con testo standardizzato definito dall'Autorità, finalizzato a renderli edotti in merito al passaggio al nuovo STG per le microimprese;
 - b. riportino, nella bolletta sintetica di chiusura del cliente finale un messaggio, anch'esso definito dall'Autorità, finalizzato a renderlo edotto dell'avvenuto cambio di fornitore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il decreto legislativo 93/11 prevede tra l'altro che l'Autorità monitori il grado e l'efficacia di apertura dei mercati al dettaglio e che al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compreso il monitoraggio, possa svolgere indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/com 151/11, l'Autorità ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: monitoraggio *retail*) finalizzato, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 93/11, a consentire all'Autorità l'osservazione regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento della vendita al dettaglio, incluso il grado di apertura, la concorrenzialità e la trasparenza del mercato, nonché il livello di partecipazione dei clienti finali e il loro grado di soddisfazione (c.d. *customer satisfaction*);
- in tale ambito l'Autorità provvede alla pubblicazione di rapporti periodici di monitoraggio e alla pubblicazione e aggiornamento periodico, sul sito dell'Autorità, di un insieme di dati e indicatori, al fine di fornire una rapida e completa fotografia dello stato di detti mercati in Italia e della loro evoluzione;
- ai fini delle attività funzionali al monitoraggio *retail*, l'Autorità prevede specifici obblighi informativi posti in capo agli operatori di mercato; peraltro, in ragione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenibili dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) istituito dalla legge 129/10 presso l'Acquirente Unico, è altresì previsto che il Gestore del SII effettui le attività di reportistica e monitoraggio, con l'elaborazione e la messa a disposizione all'Autorità delle informazioni funzionali al monitoraggio *retail* nella disponibilità del SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il MiTE, con comunicazione del 7 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto ministeriale finalizzato a individuare *"i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di tutela di prezzo, secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, nonché sulla base delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei gruppi di clienti interessati"*; la disciplina delle modalità per l'ingresso dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica è invece demandata a un successivo decreto del MiTE;
- nel dettaglio delle misure, lo schema di decreto prevede disposizioni concernenti:
 1. misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia;
 2. criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1 gennaio 2023;
- relativamente alle misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia (punto 1.), lo schema di decreto prevede:

- a) lo svolgimento da parte del MiTE, in collaborazione con l'Autorità, di periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi nonché la promozione di iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori;
- b) che le suddette campagne di comunicazione istituzionale e iniziative informative siano destinate a tutti i clienti riforniti nei regimi di tutela (ossia, clienti domestici e condomini a uso domestico per il gas, clienti domestici e microimprese per l'energia elettrica) e siano finalizzate ad incrementare il grado di informazione sulla rimozione della tutela di prezzo, le relative scadenze, gli obblighi e i diritti e le opportunità del mercato, compresi gli strumenti a tutela dei propri diritti;
- c) che l'Autorità rafforzi la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti fra l'offerta economica di tutela e le alternative disponibili sul mercato e assicuri che le microimprese ricevano, per il tramite dell'esercente il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al servizio a tutele gradualmente sia in prossimità dell'esito delle procedure concorsuali, sia contestualmente all'invio dell'ultima bolletta emessa nell'ambito del regime di maggior tutela;
- d) che, per le finalità sopra richiamate, il MiTE e l'Autorità si avvalgano del supporto dell'Acquirente unico in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali;
- con riferimento ai criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1 gennaio 2023 (punto 2.), lo schema di decreto prevede:
 - a) che il servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità riguardi tutte le microimprese che alla data del 1 gennaio 2023 non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero;
 - b) specifiche disposizioni per la disciplina del servizio in questione, stabilendo in particolare che:
 - (i) l'individuazione dei fornitori sia effettuata dall'Acquirente Unico sulla base di procedure concorsuali e che tali procedure concorsuali siano disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionale in termini di punti di prelievo e prevedendo la fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35%; tale ultimo limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
 - (ii) la durata del periodo di esercizio del servizio sia definita e non superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta del servizio;
 - (iii) siano previste garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;

- (iv) siano previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti;
- c) che ciascun esercente il servizio a tutele graduali sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e non possa inserire nel contratto del servizio a tutele graduali qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'Autorità;
- infine, lo schema di decreto demanda all'Autorità l'effettuazione di appositi monitoraggi, stabilendo che questa:
 - a) effettui, avvalendosi dell'Acquirente Unico, un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte; è altresì stabilito che tale rapporto sia trasmesso al MiTE e alle Commissioni parlamentari competenti per la prima volta entro il 1 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 dicembre 2024;
 - b) elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, per la successiva trasmissione al MiTE e alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla conclusione delle medesime procedure;
 - c) elabori e trasmetta un rapporto annuale sull'attuazione del servizio a tutele graduali, che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge; in proposito si rileva peraltro che le misure contenute nel suddetto schema risultano in linea con le attività già svolte e che sta attuando l'Autorità rispetto alle tematiche indicate nello schema medesimo; in tale ambito, anche la previsione di un successivo decreto volto a definire le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti domestici di energia elettrica è valutata positivamente in quanto la definizione di tali interventi potrà essere effettuata in modo ancora più efficace alla luce sia dell'ulteriore esperienza sul processo di rimozione della tutela di prezzo che avverrà a breve per le microimprese le quali, sotto il profilo del livello dei consumi medi, sono sostanzialmente assimilabili ai clienti finali domestici sia di un quadro più chiaro sulla regolazione applicabile ai clienti vulnerabili, all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela;

- includere in tale parere proposte per modifiche marginali allo schema medesimo finalizzate a:
 - prevedere il coinvolgimento dell’Autorità già nella fase di promozione delle iniziative di comunicazione che il MiTE dovrà svolgere in collaborazione con il MiSE in modo da renderle pienamente coerenti con gli interventi dell’Autorità in tema di superamento dei regimi di tutela;
 - assicurare che non si crei confusione informativa tra i vari gruppi di clienti interessati dalle varie scadenze delle tutele di prezzo, in particolar modo considerando che per i clienti domestici le date di superamento dei servizi di tutela sono differenziate rispettivamente per il settore elettrico e per quello del gas naturale; per ovviare al predetto rischio di confusione, un intervento normativo di allineamento delle predette scadenze tra i due settori sarebbe auspicabile;
 - rendere facoltativa la possibilità di avvalersi di Acquirente Unico per il supporto alle campagne di comunicazione;
 - delimitare i criteri previsti dallo schema di decreto per la disciplina del servizio a tutele gradualità di cui all’articolo 3 dello schema a indirizzi di carattere più generale, escludendo alcune indicazioni più puntuali su aspetti che rientrano nelle modalità di erogazione del servizio regulate, in coerenza con le previsioni normative, direttamente dall’Autorità e che potrebbero limitare la flessibilità nell’evoluzione della regolazione di detto servizio con particolare riferimento ai periodi successivi al primo;
 - chiarire che la responsabilità dei dati, inclusi quelli provenienti dal SII, contenuti nel rapporto che dovrà essere predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 5 dello schema di decreto è attribuita all’Autorità, nel rispetto delle funzioni di cui al decreto legislativo 93/11 e delle relative competenze, nonché precisare meglio la periodicità semestrale di invio di detto rapporto;
 - eliminare il riferimento all’ulteriore rapporto annuale di cui all’articolo 3, comma 3 dello schema di decreto in quanto le informazioni che consentono di seguire l’evoluzione dell’ingresso sul mercato dei clienti riforniti nel servizio a tutele gradualità saranno già contenute nel rapporto di cui al precedente alinea.

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare le modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all’articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge;
2. di suggerire, a complemento di quanto previsto al precedente punto 1., di modificare lo schema al fine di:
 - a. prevedere all’articolo 2, con riferimento alle iniziative informative di:

- modificare la formulazione del comma 1, prevedendo che il Ministero della transizione ecologica in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorità promuova iniziative di comunicazione differenziate in funzione dei gruppi di clienti interessati dalla rimozione dei servizi di tutela secondo le diverse tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
 - inserire al comma 2, un passaggio in cui si indichi anche l'esigenza di non ingenerare confusione informativa tra i diversi gruppi di clienti interessati dal superamento dei regimi di tutela di prezzo sulla base delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
 - modificare il comma 4 prevedendo che il Ministero della transizione ecologica e l'Autorità "possono avvalersi del supporto della società Acquirente Unico" per le iniziative di cui al presente articolo;
- b. prevedere, al medesimo articolo 2, con riferimento agli obblighi di reportistica a carico dell'Autorità di:
- riformulare il comma 5 indicando che l'Autorità si avvale "anche" dell'Acquirente Unico ai fini del monitoraggio ivi previsto e sostituire l'attuale previsione secondo cui Acquirente Unico fornisce il proprio supporto mediante l'analisi e l'elaborazione delle informazioni provenienti dal SII con la previsione che intesta invece ad Acquirente Unico il compito di fornire all'Autorità, per le analisi a tal fine necessarie, le informazioni provenienti dal SII;
 - con riferimento al medesimo comma di cui sopra, sostituire le parole "entro il 1 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 dicembre 2024", con le parole "entro il 30 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 gennaio 2025".
- c. prevedere all'articolo 3 in merito alla disciplina del servizio a tutela graduale di:
- eliminare al comma 1, lettera a), l'indicazione "caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti" per la definizione delle aree territoriali;
 - eliminare, al comma 1, lettera b), l'indicazione del tempo di quattro anni come durata massima di erogazione del servizio;
 - eliminare la previsione di specifici obblighi di rendicontazione periodica a carico degli esercenti sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio di cui al comma 1, lettera d);
 - eliminare al comma 3 la previsione di un ulteriore rapporto annuale sull'evoluzione dell'ingresso sul mercato dei clienti serviti nel servizio a tutele graduali;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro della Transizione Ecologica;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini